

Da: **Direzione Risorse Umane**

A: Socio Unico (GC Holding S.r.l.)

tutti gli Amministratori

tutti i Sindaci

tutti i dipendenti

tutti collaboratori

Arluno, 28 luglio 2023

Oggetto: Procedura per l'utilizzo e la gestione del sistema di segnalazione delle violazioni (c.d. *whistleblowing*)

1. LA PROCEDURA

Italmundo Trasporti Internazionali S.p.A. (di seguito, anche, la “Società” o “Italmundo”) svolge il proprio *business* uniformandosi a principi di lealtà, correttezza, trasparenza, onestà e integrità; il tutto nel rispetto delle leggi, regolamenti e normative in genere, standard e linee guida, sia nazionali che internazionali che si applicano alle attività della Società.

In particolare, Italmundo promuove l'adozione di strumenti volti a prevenire, accertare e comunicare condotte illecite e/o comunque poste in violazione dei principi etici a cui si ispira la Società.

In tale contesto s'inserisce la presente procedura (di seguito, la “**Procedura**”) allo scopo di incoraggiare tutti i legali rappresentanti, amministratori, dirigenti e dipendenti della Società, nonché tutti i soggetti terzi che interagiscono con essa a voler segnalare qualsivoglia violazione rilevante ai sensi della presente Procedura di cui gli stessi vengano a conoscenza.

Allo scopo di effettuare tali segnalazioni, Italmundo ha adottato un Sistema di Segnalazione, come di seguito definito, oggetto della presente Procedura che risulta assumere le seguenti caratteristiche:

- è un sistema multicanale, essendo presente tanto un canale di segnalazione c.d. interno tanto di un canale di segnalazione c.d. esterno;
- garantisce adeguati standard di riservatezza delle informazioni e delle identità del segnalato e del segnalante, lasciando la possibilità di presentare al segnalante la segnalazione anche in modalità anonima.

Lo scopo della presente Procedura è quello di illustrare i principi sottesi alla tutela dei soggetti segnalanti, le modalità di invio delle segnalazioni, il relativo processo di gestione, nonché ogni possibile azione conseguente alle violazioni riscontrate.

Al fine di garantirne la massima divulgazione e conoscenza la presente Procedura viene pubblicata sul Sito (come *infra* definito) della Società, previa consultazione e informativa alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. DEFINIZIONI

- **Canale di Segnalazione Interno:** canale interno per la trasmissione e ricezione delle segnalazioni mediante posta elettronica, compilazione del *form* presente nella Sezione Whistleblowing del Sito e in forma orale.
- **Canale di Segnalazione Esterno:** canale di segnalazione esterno a Italmundo, al quale il Segnalante può rivolgersi sia avendo effettuato precedentemente una segnalazione mediante il Canale di Segnalazione Interno, sia ricorrendo direttamente a tale canale esterno messo a disposizione dalle autorità (ANAC) e, se del caso, a istituzioni, organi e organismi dell'Unione di volta in volta competenti per la materia oggetto di segnalazione¹.
- **Codice Etico:** documento che esplicita i valori ed i principi di riferimento che disciplinano l'attività ed i rapporti verso tutti i soggetti con cui la Società entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale.
- **Destinatari:** tutte le Persone di Italmundo che interagiscono con la Società e che sono, pertanto, autorizzati a effettuare segnalazioni attraverso il Sistema di Segnalazione descritto nella Procedura.
- **Divulgazione pubblica:** ha il significato di cui al paragrafo 7.
- **Italmundo:** la società Italmundo Trasporti Internazionali S.p.A.
- **Modello 231:** il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Italmundo.
- **Persone di Italmundo:** tutti i componenti degli organi sociali, tutti i dipendenti, tutti i collaboratori, volontari e tirocinanti non retribuiti, persone che lavorano sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori e, più in generale, tutti i soggetti che svolgono in favore di Italmundo la propria attività lavorativa e ogni altro soggetto, persona fisica e giuridica, con cui la Società entri in contatto nello svolgimento di relazione d'affari.
- **Responsabile del Sistema di Segnalazione:** è identificato nell'Organismo di Vigilanza che ha il compito di assicurare lo svolgimento del procedimento di gestione delle segnalazioni in conformità alle normative in vigore.
- **Segnalante (o Whistleblower):** è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o della Società e di cui è venuta a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo.

¹ Dir. UE 2019/1937, art. 9, par. 1, lett. g)

- **Segnalazione Rilevante (o Segnalazioni Rilevanti):** segnalazione che presenta almeno una delle seguenti caratteristiche
 - ha ad oggetto atti o fatti che coinvolgono amministratori o membri dell'organo di controllo di Italmundo;
 - ha ad oggetto atti o fatti di rilevanza penale;
 - ha ad oggetto atti o fatti che coinvolgono le Persone di Italmundo di più strutture aziendali;
 - può comportare un ragionevole rischio di sanzioni regolamentari o legali, perdite finanziarie di rilievo o significativi impatti sulla situazione finanziaria o patrimoniale di Italmundo, danni reputazionali e/o malfunzionamenti di procedure critiche;
 - ha ad oggetto atti o fatti che possono avere un impatto economico rilevante in termini di reputazione o di sanzioni;
 - ha ad oggetto violazioni ripetute sistematicamente.
- **Sezione Whistleblowing:** la sezione presente sul Sito di Italmundo attraverso la quale sarà possibile, tramite la compilazione di un apposito modulo, presentare segnalazioni - anche in forma anonima - al Responsabile del Sistema.
- **Sistema di Segnalazione:** il sistema multicanale per la ricezione e la gestione delle segnalazioni oggetto della presente Procedura.
- **Sito:** il sito internet di Italmundo reperibile all'indirizzo www.italmondo.com/it/index.html

3. PRINCIPI GENERALI

Il funzionamento del Sistema di Segnalazione si basa sui seguenti principi fondamentali:

- **Accesso:** al fine di effettuare una segnalazione, al Sistema di Segnalazione possono accedere soltanto i Destinatari.
- **Dovere di segnalare le condotte illecite:** i Destinatari hanno il dovere di segnalare le violazioni di cui vengono a conoscenza o di cui abbiano un ragionevole sospetto.
- **Divieto di atti ritorsivi, vessatori o discriminatori verso il Segnalante:** i Segnalanti sono tutelati contro qualsiasi atto ritorsivo, vessatorio o discriminatorio, diretto o indiretto, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; tale protezione è garantita al Segnalante anche quando la segnalazione, seppur infondata, si basi su criteri di buona fede e ragionevolezza. In caso di violazione di tale divieto è prevista l'instaurazione di un apposito procedimento disciplinare a carico dell'autore della violazione

A tal fine, il Responsabile del Sistema - e quando ritenuto ragionevole e non confliggente con il proprio dovere di indipendenza e professionalità nella gestione delle segnalazioni - con l'ausilio delle competenti funzioni aziendali, monitora eventuali comportamenti ritorsivi, sleali, vessatori e

discriminatori attuati nei confronti dei Segnalanti, attraverso l'analisi e la valutazione di elementi fattuali indizianti. I Segnalanti che dovessero ritenere di aver subito condotte ritorsive o vessatorie, in conseguenza di una segnalazione precedentemente effettuata, sono invitati a presentare una nuova Segnalazione avente ad oggetto le ritorsioni subite. In tali casi viene garantito lo svolgimento tempestivo delle indagini da parte del Responsabile del Sistema con il supporto delle funzioni interessate dai fatti oggetto di segnalazione.

- **Divieto di comportamenti volti ad ostacolare le segnalazioni²:** tenendo conto del punto precedentemente illustrato, è parimenti vietato qualsiasi comportamento volto ad ostacolare l'effettuazione di una segnalazione. In caso di violazione di tale divieto è prevista l'instaurazione di un apposito provvedimento disciplinare. I Destinatari che dovessero ritenere di aver subito dei comportamenti volti ad ostacolare le segnalazioni dovranno comunicarlo in occasione della segnalazione medesima.
- **Divieto di effettuare segnalazioni manifestamente infondate e/o diffamatorie:** è vietato effettuare segnalazioni manifestamente infondate e/o effettuate con dolo a fini diffamatori; in caso di segnalazioni manifestamente infondate e/o diffamatorie potranno essere intraprese iniziative disciplinari per la tutela di Italmondo e del segnalato.
- **Dovere di indipendenza e professionalità nella gestione delle segnalazioni:** tutti i soggetti coinvolti, a qualsivoglia titolo, nel processo di gestione delle segnalazioni devono svolgere i relativi compiti nel rispetto dei doveri di indipendenza e garantendo l'accurata ed efficiente gestione di tutte le segnalazioni.
- **Tutela dell'identità del segnalante e della riservatezza delle informazioni:** Italmondo garantisce la confidenzialità dell'identità del Segnalante e la riservatezza delle informazioni contenute nella segnalazione; le misure a tutela della riservatezza del Segnalante sono rivolte, tra l'altro, a garantire che lo stesso non sia soggetto ad alcuna forma di ritorsione. La violazione di tale principio può comportare l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti dell'autore di tale violazione e l'irrogazione delle relative sanzioni disciplinari, conformemente a quanto previsto dalla normativa applicabile.
- **Tutela del segnalato:** i soggetti segnalati sono tutelati per quanto attiene alla confidenzialità delle segnalazioni che li riguardano e delle eventuali indagini svolte, sia alla protezione degli stessi da eventuali segnalazioni ritorsive e/o diffamatorie.

² Dir. UE 2019/1937, art. 23, par. 1, lett. a), b), c), d).

- **Tutela dell'integrità delle segnalazioni:** il Responsabile del Sistema di Segnalazione assicura che nessuna segnalazione (dalla fase della notifica a quella della decisione) possa essere cancellata e/o alterata.
- **Divieto di rinuncia ai diritti³:** i diritti e i mezzi di ricorso previsti dalla Direttiva 2019/1937, così come recepiti dal D.lgs. 24/2023 non possono essere oggetto di rinuncia o limitazione in virtù di accordi, regimi, forme o condizioni di lavoro.

4. CONDOTTE SEGNALABILI

La presente Procedura trova applicazione con riguardo alle segnalazioni che hanno ad oggetto violazioni che possano avere impatto sulla Società.

In particolare, attraverso il Sistema di Segnalazione è possibile segnalare atti o fatti che coinvolgono tutte le Persone di Italmundo e, più in generale, chiunque agisca in nome, per conto o nell'interesse della Società.

Possono essere oggetto di segnalazione tutti gli atti, i fatti o le omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società quali, principalmente:

- illeciti amministrativi, contabili civili o penali (ad es. furti, condotte scorrette nella gestione degli affari, conflitti di interesse, violazione in materia contabili, frodi societarie, atti di corruzione – compiuti, tentati o presunti-);
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 nonché la mancata osservanza dei presidi di controllo di cui al Modello 231;
- violazioni del Codice Etico della Società;
- tematiche di *business integrity* (i.e. utilizzo non corretto delle risorse aziendali, eventi dannosi che coinvolgono la clientela);
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa dell'Unione Europea e/o della normativa nazionale relativamente ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata a protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti e/od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea e/o riguardanti il mercato interno (i.e. l'utilizzo e la presentazione di dichiarazioni o di documenti falso, inesatti o incompleti ovvero la mancata comunicazione di un'informazione, in violazione di un obbligo specifico, la

³ Dir. UE 2019/1937, art. 24

distrazione di un beneficio o di fondi, ottenuti legalmente, per fini diversi da quelli per cui essi sono stati concessi):

- atti e/o comportamenti che vanificano l'oggetto e/o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea.

Il Sistema di Segnalazione non deve essere in alcun modo utilizzato per rimostranze di carattere personale del Segnalante e/o rivendicazioni e/o istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro, dei rapporti col superiore gerarchico e/o con i colleghi e per le quali occorre fare riferimento alla funzione Human Resources della Società.

Parimenti, i Clienti che desiderano segnalare problematiche di natura commerciale e/o relative ai servizi della Società possono farlo attraverso i canali appositamente costituiti e comunicati al momento dell'instaurazione del rapporto commerciale con Italmundo.

5. PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI: IL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO

Le segnalazioni possono essere inviate attraverso il Canale Interno di Segnalazione che garantisce la confidenzialità e la riservatezza e, laddove presentata in forma anonima⁴, l'anonimato.

Tale Canale di Segnalazione Interno contempla diverse modalità di trasmissione:

5.1. TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE TRAMITE L'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DEDICATO

In particolare, la segnalazione dovrà essere trasmessa al Responsabile del Sistema al seguente indirizzo di posta elettronica:

whistleblowing@italmondo.com

Al fine di usufruire di una maggiore garanzia di riservatezza, si invitano tutti i Segnalanti ad inserire nell'oggetto della mail di segnalazione la dicitura "*riservata/personale*".

5.2. TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE TRAMITE FORM SULLA SEZIONE WHISTLEBLOWING PRESENTE SUL SITO DI ITALMONDO

La Società, nell'ottica di garantire e assicurare la possibilità per i Segnalanti di presentare segnalazioni anonime, sta provvedendo alla creazione e all'implementazione della Sezione Whistleblowing sul Sito ove sarà possibile, mediante compilazione di un apposito *form*, trasmettere una segnalazione, anche in forma anonima, al Responsabile del Sistema.

La Società, in concomitanza all'implementazione della Sezione Whistleblowing e del relativo *form*, provvederà a trasmettere ai Destinatari tutte le indicazioni necessarie alla trasmissione della segnalazione.

5.3. TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE IN FORMA ORALE

⁴ V. sub par. 5.4

In alternativa alla trasmissione a mezzo posta elettronica, il Segnalante potrà presentare la segnalazione anche in forma orale, attraverso la linea telefonica e/o il sistema di messaggistica vocale predisposto *ad hoc* dalla Società e reperibile alle seguenti coordinate:

+39-0293940339

Inoltre, su richiesta del Segnalante è possibile alternativamente richiedere un incontro diretto con il Responsabile del Sistema entro un termine ragionevole dalla presentazione della segnalazione⁵.

In particolare:

- Italmundo ha implementato una linea telefonica e sistemi di messaggistica vocale non registrati. Nell'utilizzo di tale linea telefonica e/o di tale sistema di messaggistica vocale, subordinatamente al consenso del Segnalante, il Responsabile del Sistema ha il diritto di documentare la segnalazione orale mediante un resoconto dettagliato della conversazione. È sempre offerta al Segnalante la possibilità di verificare, rettificare e approvare il resoconto della conversazione mediante l'apposizione della propria firma⁶;
- se il Segnalante richiede un incontro con il Responsabile del Sistema, quest'ultimo assicura, subordinatamente al consenso della persona segnalante, che sia conservata una documentazione completa e accurata di tale incontro su un supporto durevole che consenta l'accesso alle informazioni. Il Responsabile del Sistema ha il diritto di documentare l'incontro facendo una registrazione della conversazione su un supporto durevole che consenta l'accesso alle informazioni, oppure mediante un verbale dettagliato dell'incontro. Al Segnalante è offerta la possibilità di verificare, rettificare e approvare il verbale dell'incontro mediante l'apposizione della propria firma⁷.

5.4. SEGNALAZIONI ANONIME

Italmundo prevede la possibilità di effettuare segnalazioni in forma anonima⁸.

A tale riguardo, si invitano i Segnalanti che vogliano vedere garantito il loro anonimato, nelle more dell'implementazione della Sezione Whistleblowing e del relativo *form* segnalazioni sul Sito di Italmundo, a voler trasmettere la segnalazione al Responsabile del Sistema tramite posta elettronica all'indirizzo indicato al punto 5.1. che precede.

In particolare, fino alla creazione della Sezione Whistleblowing i Segnalanti dovranno trasmettere la segnalazione:

- da un indirizzo e-mail che non sia riconducibile all'*account* di posta elettronica con dominio "Italmundo"; e

⁵ Dir. (UE) 2019/1937, art. 9, par. 2

⁶ Dir. (UE) 2019/1937, art. 18, par. 3

⁷ Dir. (UE) 2019/1937, art. 18, par. 4

⁸ Dir. (UE) 2019/1937, art. 9, par. 1

- da un indirizzo e-mail che non permetta in alcun modo di ricondurre all'identità del Segnalante.

Le segnalazioni in forma anonima saranno prese in carico e gestite, al pari delle segnalazioni nominative, per quanto attiene tutte le condotte segnalabili di cui al punto 4 della Procedura.

Ad esito della implementazione della Sezione Whistleblowing sul Sito, Italmundo provvederà alla condivisione delle nuove indicazioni operative concernenti la garanzia dell'anonimato nella trasmissione delle segnalazioni.

In ogni caso, dal momento che le segnalazioni nominative agevolano l'interazione con il Segnalante e la richiesta di chiarimenti allo stesso, assicurando, al contempo, massima tutela e riservatezza per il Segnalante nonché protezione da tutte le eventuali condotte ritorsive e/o diffamatorie, le segnalazioni nominative sono fortemente incoraggiate⁹.

6. IL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO

È sempre prevista la possibilità per il Segnalante di effettuare la segnalazione anche mediante l'utilizzo di un Canale di segnalazione Esterno¹⁰, sia dopo aver utilizzato uno dei mezzi di cui al Canale di Segnalazione Interno (a mezzo posta elettronica ovvero segnalazione orale)¹¹, sia effettuando la segnalazione direttamente attraverso i canali di segnalazioni esterni messi a disposizione dalle Autorità.

In particolare, si segnala che, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 24/2023, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attivato un Canale Esterno di Segnalazione teso a garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del Segnalante, del segnalato, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione¹².

Le segnalazioni possono essere trasmesse all'ANAC soltanto dai soggetti (persone fisiche) che hanno acquisito le informazioni inerenti alla violazione contestata nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

La segnalazione esterna viene acquisita da ANAC attraverso personale specificamente formato dell'Ufficio per la Vigilanza sulle segnalazioni dei *whistleblowers* (UWHIB)¹³, mediante i canali appositamente predisposti e, segnatamente:

- piattaforma informatica ANAC; ovvero
- segnalazione orali; ovvero
- incontri diretti fissati entro un termine ragionevole.

Resta inteso che la gestione delle segnalazioni presentate ad ANAC può riguardare materie di competenza di:

⁹ Parere EDPB WP117 del 2006, par. 1, punto iii.

¹⁰ Dir. (UE) 2019/1937, par. 1, lett. g)

¹¹ Dir. (UE) 2019/1937, par.

¹² V. ANAC, "*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*", Parte I, Par. 3.3.

¹³ V. nota 13, Parte II, Par. 1

1. ANAC: nel caso in cui la segnalazione abbia ad oggetto contratti pubblici, trasparenza, violazione delle norme anticorruzione, imparzialità dei pubblici funzionali;
2. Autorità giudiziaria e/o contabile o altra Autorità Amministrativa: nel caso in cui la segnalazione riguardi fatti penalmente rilevanti o di competenza della Corte dei Conti ovvero di Autorità amministrativa (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'ispettorato della Funzione Pubblica, AGCM, Autorità dei Trasporti);
3. Istituzioni, Organi o Organismi dell'Unione Europea.

Nelle ipotesi di cui ai punti *sub* 2 e 3, l'UWHIB provvede a trasmettere la segnalazione al soggetto competente al fine di dare seguito alla segnalazione.

Si rinvia al sito istituzionale ANAC (consultabile all'indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing>) per ogni informazione relativa alle modalità di gestione della segnalazione.

7. LA DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il Segnalante, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 24/2023¹⁴, potrà effettuare una segnalazione a mezzo di divulgazione pubblica quando:

- ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterno ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna a cui non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni¹⁵; ovvero
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; ovvero
- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia il fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Resta inteso che tali condizioni devono sussistere al momento in cui il Segnalante effettua la segnalazione mediante divulgazione pubblica.

In tali casi troveranno applicazione le misure di protezione così come previste dagli artt. 16 e ss. D.lgs. 24/2023.

¹⁴ In recepimento dell'art. 15, Direttiva (UE) 2019/1937

¹⁵ Ai sensi dello *Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*, l'UWHIB provvede a dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento.

8. LA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE PRESENTATA TRAMITE CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE:

8.1. LA PRESA IN CARICO E LA NOTIFICA DI RICEZIONE

Le Persone di Italmundo che vengano a conoscenza, nell'ambito della propria attività lavorativa, di una condotta segnalabile possono quindi procedere con la Segnalazione utilizzando, a seconda dei casi, il Canale di Segnalazione Interno ovvero, ove ne sussistano i presupposti, il Canale di Segnalazione Esterno. A tale riguardo, il Segnalante prende atto che la Segnalazione deve:

- contenere una precisa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione e delle persone coinvolte (potenziali responsabili e possibili testimoni);
- essere integrata allegando eventuale documentazione a supporto del fatto contestato.

Ricevuta la segnalazione, il Responsabile del Sistema provvede, tanto nel caso di segnalazione trasmessa a mezzo posta elettronica, tanto nel caso di segnalazione presentata in forma orale, a trasmettere all'interessato un avviso di ricezione della segnalazione.

In particolare:

- se la segnalazione è avvenuta a mezzo e-mail, la notifica avverrà al medesimo indirizzo di posta elettronica utilizzato per la segnalazione dal Segnalante;
- se la segnalazione è avvenuta oralmente, la notifica avverrà ad uno dei recapiti indicati dal Segnalante in occasione della medesima segnalazione e, in particolare, all'indirizzo di posta elettronica o, in alternativa, presso la residenza o il domicilio del Segnalante¹⁶.

All'avvenuta ricezione di una segnalazione, il Responsabile del Sistema effettua una valutazione preliminare e procede alla classificazione della segnalazione, sulla base della relativa natura.

In questa fase, il Responsabile del Sistema può ignorare e non gestire le segnalazioni che risultino palesemente infondate, strumentali o al di fuori dell'ambito di applicazione della Procedura.

Si precisa che le segnalazioni aventi ad oggetto condotte diverse da quelle segnalabili¹⁷ si considereranno come non ricevute e, seppure conservate per un periodo di 5 (cinque) anni, non saranno tenute in alcuna considerazione né verranno trasmesse ad altri organi/funzioni sociali eventualmente competenti in relazione all'oggetto delle medesime.

La fase di presa in carico e la notifica di ricezione della segnalazione al Segnalante deve concludersi entro sette (7) giorni dalla ricezione della segnalazione medesima¹⁸.

8.2. LA FASE DELLA VALUTAZIONE

¹⁶ Si ricorda che l'anonimato potrà essere garantito e assicurato soltanto nel caso di segnalazione trasmessa a mezzo di indirizzo di posta elettronica.

¹⁷ Cfr. par. 4 della Procedura

¹⁸ D.lgs. 24/2023, art. 5, comma 1, lett. a)

Per le segnalazioni ritenute meritevoli di esame, il Responsabile del Sistema può comunque richiedere al Segnalante integrazioni e/o chiarimenti necessarie ad una miglior valutazione della segnalazione medesima.

Tali richieste di integrazioni e/o chiarimenti verranno trasmesse al Segnalante entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione attraverso il Canale di Segnalazione Interno.

Effettuata tale prima valutazione e ottenuti i chiarimenti ritenuti opportuni, il Responsabile del Sistema procede:

- all'archiviazione delle segnalazioni che, a seguito dell'esame preliminare, risultino prive di fondamento e/o non adeguatamente documentate, nonostante i chiarimenti ottenuti

ovvero

- alla fase istruttoria delle segnalazioni che, a seguito della verifica preliminare, siano risultate ragionevolmente fondate e supportate da elementi sufficienti per il suo esame.

In tale ultimo caso, il Responsabile del Sistema definisce un programma istruttorio nell'ambito del quale vengono individuate:

- A. le modalità di svolgimento dell'investigazione;
- B. le possibili funzioni aziendali competenti per materia e per territorio;
- C. le tempistiche entro cui concludere l'investigazione.

Gli organi sociali e/o le funzioni aziendali coinvolte nel programma istruttorio devono garantire la massima cooperazione con il Responsabile del Sistema affinché lo svolgimento della fase istruttoria prosegua utilmente e nel rispetto dei principi e delle garanzie imposte dalla normativa, così come richiamate all'interno della Procedura.

Al termine della fase istruttoria, il Responsabile del Sistema predisponde una relazione sull'esito delle indagini effettuate (la "**Relazione Finale**").

8.3. LA DECISIONE

Sulla base dell'esito dell'istruttoria, il Responsabile del Sistema trasmette la Relazione Finale alla funzione e/o all'organo aziendale competente a (i) esprimere la decisione in merito alla segnalazione, (ii) porre in essere tutte le possibili azioni correttive delle conseguenze arrecate dalla violazione, nonché a (iii) prevenire il rischio di violazioni analoghe a quella oggetto della segnalazione valutando eventuali misure disciplinari nel rispetto delle procedure e dei regolamenti già vigenti in materia ed in condivisione con gli organi sociali competenti.

Il Responsabile del Sistema verifica periodicamente l'effettiva adozione delle misure correttive decise in relazione alle segnalazioni pervenute e riflette l'esito di tali verifiche in una relazione indirizzata alle funzioni e/o organi aziendali interessati.

La comunicazione al Segnalante circa l'esito della decisione deve avvenire **entro e non oltre** tre (3) mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione ovvero, in mancanza, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni per la notifica di ricezione della segnalazione¹⁹.

9. INFORMATIVA AL SEGNALATO

Nell'ambito delle fasi facenti capo al processo di gestione della segnalazione, il Responsabile del Sistema valuta le modalità con cui informare il soggetto segnalato in merito alla trasmissione di una segnalazione a suo carico, alla violazione contestata, allo svolgimento del relativo procedimento e all'esito dello stesso. In particolare, il momento in cui informare il soggetto segnalato della segnalazione a suo carico deve essere valutato a seconda delle circostanze del caso di specie, verificando se la trasmissione di tale informativa possa pregiudicare lo svolgimento della fase istruttoria per l'accertamento dei fatti oggetto della segnalazione o se, al contrario, il coinvolgimento del medesimo sia necessario e/od opportuno per lo sviluppo dell'indagine.

La Società, ad ogni modo, garantisce il diritto del soggetto segnalato a potersi difendere e ad essere informato (entro tempistiche ragionevoli e congrue) della contestazione e delle eventuali misure disciplinari da adottarsi a suo carico.

10. CORRESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

Nel caso in cui, a seguito dello svolgimento della fase istruttoria²⁰, il Segnalante sia ritenuto corresponsabile delle violazioni oggetto di segnalazione, nei confronti dello stesso potrà essere applicata una attenuazione delle misure disciplinari proporzionata al contributo fornito dalla segnalazione alla scoperta e/o alla prevenzione delle suddette violazioni.

Nell'ambito della trasmissione della segnalazione, pertanto, il Segnalante dovrà indicare, se del caso, la propria eventuale corresponsabilità in relazione agli atti o fatti oggetto della segnalazione medesima.

11. RIVELAZIONE DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

Il Responsabile del Sistema ha il compito di verificare le esigenze di difesa e/o di indagine e di assumere le opportune decisioni in merito alla rivelazione dell'identità del Segnalante in conformità alle norme di legge applicabili.

La rivelazione dell'identità del Segnalante, in particolare, è ammessa soltanto quando essa rappresenti un obbligo necessario e proporzionato imposto dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale nel contesto di indagini da parte delle autorità nazionali o di procedimenti giudiziari, anche al fine di salvaguardare i diritti di difesa del segnalato²¹. In tal caso, la rivelazione dell'identità del Segnalante è oggetto di adeguate

¹⁹ Si precisa che, in conformità all'art. 2, co. 1, lett. o), del d.lgs. 24/2023, per "riscontro" si intende la comunicazione al Segnalante delle informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione

²⁰ V. par. n. 7.2. della Procedura

²¹ Dir. (UE), 2019/1937, Art. 16, par. 2.

garanzie ai sensi delle norme sovranazionali e nazionali applicabili. In particolare, il Segnalante è informato, prima della rivelazione della sua identità, salvo che ciò non pregiudichi le relative indagini o procedimenti giudiziari. Quando informa i Segnalanti, il Responsabile del Sistema ha l'obbligo di motivare la decisione sottese alla rivelazione dell'identità²².

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali (intesi come dati relativi a persone fisiche identificate o identificabili, nello specifico il Segnalante, nel caso di segnalazioni nominative, ed il segnalato) trattati in occasione di una segnalazione ai sensi della presente procedura saranno trattati nel rispetto delle più recenti normative in materia di Privacy, segnatamente del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni ("Codice Privacy"), del Reg. UE 679/2016 ("GDPR"), e l'ulteriore normativa applicabile, di qualunque rango, inclusi i pareri e le linee guida elaborati dal WP29).



GIUSEPPE DI STASI
DIREZIONE RISORSE UMANE

²² Dir. (UE) 2019/1937, Art. 16, par. 3

INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 IN RELAZIONE ALLE SEGNALAZIONI DI "WHISTLEBLOWING"

Con questa informativa Italmundo Trasporti Internazionali S.p.A. spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del d.lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal d.lgs. 101/2018.

1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è Italmundo Trasporti Internazionali S.p.A., avente sede in Viale Lombardia, 18 - 20010 Arluno (MI). Mail: italmondo@pec.it

2. Responsabile della protezione dati

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dati è: dpo@italmondo.com

3. Finalità del trattamento

I dati da lei direttamente forniti per segnalare presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, servizio o fornitura con Italmundo Trasporti Internazionali S.p.A., verranno trattati dalla stessa per gestire tali situazioni. I dati personali sono dunque acquisiti in quanto contenuti nella segnalazione e/o in atti e documenti a questa allegati, si riferiscono al soggetto segnalante e possono altresì riferirsi a persone indicate come possibili responsabili delle condotte illecite, nonché a quelle a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate. In particolare, per svolgere le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza di quanto segnalato, nonché, se del caso, adottare adeguate misure correttive e intraprendere le opportune azioni disciplinari e/o giudiziarie nei confronti dei responsabili delle condotte illecite.

4. Tipologia di dati trattati

La ricezione e la gestione delle segnalazioni dà luogo a trattamenti di dati personali c.d. "comuni" (nome, cognome, ruolo lavorativo, ecc.), nonché può dar luogo, a seconda del contenuto delle segnalazioni e degli atti e documenti a queste allegati, a trattamenti di dati personali c.d. "particolari" di cui all'art. 9 GDPR e di dati personali relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 GDPR.

5. Basi giuridiche del trattamento

Tenuto conto della normativa di riferimento si precisa che:

- il trattamento dei dati "comuni" si fonda sull'obbligo di legge a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR);
- il trattamento di dati "particolari", tenuto conto di quanto disposto dall'art. 9 GDPR, è necessario per assolvere ed esercitare i diritti specifici del Titolare o dell'interessato in materia di diritto del lavoro ovvero per esercitare un diritto in sede giudiziaria (art. 9, par. 2, lett. b) e f) del GDPR);
- il trattamento di dati relativi a condanne penali e reati, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 10 GDPR, si fonda sull'obbligo di legge a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR).

Qualora la conoscenza dell'identità del segnalante fosse indispensabile per la difesa dell'inculpato, verrà domandato al segnalante se intende rilasciare un apposito, libero consenso ai fini della rivelazione della propria identità.

6. Soggetti autorizzati a trattare i dati

A sua tutela, solo il Responsabile della Gestione delle Segnalazioni, quale consulente esterno di Italmundo Trasporti Internazionali S.p.A., è in grado di associare le segnalazioni alle identità dei segnalanti (salvo i casi in cui la segnalazione non sia presentata in forma anonima).

Qualora esigenze istruttorie richiedano che altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione o della documentazione ad essa allegata, non verrà mai rivelata l'identità del segnalante, né verranno rivelati elementi che possano, anche indirettamente, consentire l'identificazione dello stesso. Tali soggetti, poiché potrebbero comunque venire a conoscenza di altri dati

personali, sono comunque tutti formalmente autorizzati al trattamento e a ciò appositamente istruiti e formati, nonché tenuti a mantenere il segreto su quanto appreso in ragione delle proprie mansioni.

7. Responsabile del trattamento

Italmundo Trasporti Internazionali S.p.A. per la gestione delle segnalazioni si avvale di un Responsabile del Sistema di Gestione delle Segnalazioni, nominato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

8. Categorie di destinatari dei dati personali

I suoi dati personali e quelli delle persone indicate come possibili responsabili delle condotte illecite, nonché delle persone a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate, non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario, su loro richiesta, possono essere trasmessi all'Autorità Giudiziaria e all'ANAC, Autorità nazionale anticorruzione. Tali soggetti pubblici sono tutti Titolari autonomi del trattamento.

9. Modalità del trattamento

I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Italmundo Trasporti Internazionali S.p.A. attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti e adotta idonee misure di sicurezza organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo.

10. Periodo di conservazione dei dati

Il Responsabile della Gestione delle Segnalazioni effettua un'attività istruttoria preliminare della segnalazione. Se a seguito dell'attività svolta ravvisa elementi di mancanza di utilità ne dispone la cancellazione. I dati personali vengono conservati per un periodo massimo di 5 anni dalla notifica della chiusura della segnalazione.

11. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale mancato conferimento

Al fine di classificare la segnalazione come whistleblowing i suoi dati identificativi (nome, cognome) possono essere forniti in via facoltativa in quanto le segnalazioni anonime possono essere liberamente valutate da Italmundo Trasporti Internazionali S.p.A., come espressamente previsto dal D.Lgs. 24/2023. E' rimessa invece a ciascun segnalante la decisione circa quali ulteriori dati personali conferire per circostanziare la segnalazione.

12. Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti. Ha inoltre il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli da 18 a 22 del Regolamento laddove applicabili. Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Italmundo Trasporti Internazionali S.p.A. con sede in Viale Lombardia, 18 - 20010 Arluno (MI). Mail: italmondo@ipecc.it. Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al d.lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.